

Le ultime risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate – Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026

Due risoluzioni su impatriati/ricercatori e su IVA delle prestazioni “para-sanitarie” (con effetti anche su fatturazione e STS).

Risoluzione n. 8/E del 23/02/2026

Impatriati: l'accesso all'ulteriore quinquennio spetta anche ai rientri 30 aprile-2 luglio 2019 senza attendere decreti. Docenti e ricercatori: l'estensione del beneficio si “allunga” anche in corso di fruizione se i requisiti (figli) maturano successivamente

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 23 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoratori impatriati – Estensione del periodo agevolabile – Rientri dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 – Irrilevanza dell'emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo) – Decorrenza dell'ulteriore quinquennio – Docenti e ricercatori – Estensione temporale dell'agevolazione – Requisito dei figli – Maturazione in corso di fruizione – Progressivo allungamento del periodo agevolato – Articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015 – Articolo 44, D.L. n. 78/2010.

La [Risoluzione](#) interviene su due profili applicativi che, nella prassi, generano incertezza sulla durata dei regimi agevolativi per il rientro in Italia: (i) il regime speciale per i lavoratori impatriati (articolo 16 D.Lgs. n. 147/2015) con riferimento all'ulteriore quinquennio introdotto dalla riforma 2019; (ii) gli incentivi per docenti e ricercatori (articolo 44 D.L. 78/2010), con focus sulla "meccanica" dell'estensione del periodo agevolato al variare dei requisiti familiari.

A) Lavoratori impatriati – rientri 30 aprile-2 luglio 2019 (senza decreto attuativo)

L'Agenzia delle entrate ricostruisce la sequenza normativa e chiarisce che per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, l'accesso all'ulteriore quinquennio **non è subordinato** all'emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo). Il passaggio decisivo è che la disciplina di estensione rinvia, per tale platea, ai soggetti "beneficiari del regime" che trasferiscono la residenza a partire dal 30 aprile 2019, senza prevedere condizioni ulteriori legate all'adozione del decreto.

Sul piano della decorrenza, la Risoluzione ribadisce l'impostazione "a blocchi": il primo quinquennio agevolato decorre dall'anno di trasferimento della residenza fiscale e l'eventuale ulteriore quinquennio si aggancia al periodo d'imposta successivo alla conclusione del primo quinquennio (computo coerente con la logica temporale del regime).

B) Docenti e ricercatori – estensione che può maturare anche

“in corso”

Per gli incentivi di cui all'articolo 44 D.L. n. 78/2010, la [Risoluzione](#) chiarisce un aspetto operativo spesso trascurato: l'allungamento del periodo agevolato (fino a 8/11/13 periodi) collegato al requisito dei figli minorenni a carico può verificarsi anche durante la fruizione del beneficio. In altre parole, se l'evento rilevante (nascita/adozione o **sopravvenienza del requisito**) si verifica entro il periodo agevolato in corso, **l'agevolazione può estendersi progressivamente (ad esempio: da 6 a 8; poi da 8 a 11; poi da 11 a 13), senza necessità che i requisiti siano già presenti sin dall'inizio.**

La [Risoluzione](#) legittima la gestione dinamica del requisito familiare, con impatto sulla pianificazione delle ritenute e sulla corretta rappresentazione in dichiarazione, evitando interpretazioni “rigide” che avrebbero limitato l'estensione solo ai casi in cui i requisiti fossero già integrati al momento del rientro.

Risoluzione n. 9 del 24/02/2026

Esenzione IVA per prestazioni sanitarie: per osteopata e chiropratico (iter L. 3/2018 non completato) e per chinesologo (non professione sanitaria) si applica IVA ordinaria; per massaggiatore capo bagnino esenzione se titolo abilitante idoneo. Fatturazione: divieto SdI per prestazioni sanitarie a persone fisiche e obbligo STS per il Massaggiatore capo bagnino – Per lo osteopata/chiropratico/chinesologo fatturazione elettronica

[**Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 24 febbraio**](#)

2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Prestazioni sanitarie – Esenzione – Duplice requisito oggettivo e soggettivo – Articolo 10, primo comma, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 – Osteopata – Chiropratico – Chinesiologo – Esclusione dall'esenzione e IVA ordinaria – **Per osteopata/chiropratico/chinesiologo la gestione documentale con le regole ordinarie di fatturazione elettronica** – Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – Esenzione IVA subordinata al titolo abilitante – Fatturazione delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche – Divieto di fattura elettronica via SdI – Sistema Tessera Sanitaria – Obbligo di trasmissione dati (Massaggiatore capo bagnino).

La **Risoluzione** fornisce un inquadramento sistematico dell'esenzione IVA per prestazioni sanitarie ex articolo 10, primo comma, n. 18), DPR 633/1972, ribadendo il criterio cardine della giurisprudenza e della prassi: l'esenzione richiede la compresenza di (i) un requisito oggettivo (prestazioni aventi finalità di diagnosi, cura, riabilitazione o comunque tutela della salute della persona) e (ii) un requisito soggettivo (prestazioni rese nell'esercizio di professioni/arti sanitarie abilitate e vigilate, o comunque individuate dai provvedimenti ministeriali previsti dalla normativa).

Offerta Benvenuto 2026

**-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai**

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati



Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

A) Osteopata e chiropratico: IVA ordinaria per *iter* non completato

Pur essendo figure “perimetrare” dalla legge n. 3/2018, l'Agenzia – sulla base del parere del Ministero della Salute richiamato – conclude che, allo stato, non è ancora completato l'*iter* regolamentare/attuativo necessario (titoli, equipollenze, definizione piena del perimetro abilitante e dell'assetto ordinistico): ne discende che le prestazioni rese da osteopati e chiropratici non possono beneficiare dell'esenzione e sono soggette a IVA in misura ordinaria.

B) Chinesologo: esclusa la qualifica di professione sanitaria ai fini dell'esenzione IVA

Per il chinesologo, la Risoluzione ribadisce che l'attività è inquadrata in ambiti di promozione del benessere/mantenimento delle capacità fisiche e non rientra tra le professioni sanitarie regolamentate ai fini del n. 18); pertanto anche in questo caso l'esenzione non è applicabile e l'operazione resta imponibile con aliquota ordinaria.

C) Massaggiatore capo bagnino (MCB): esenzione IVA possibile se titolo idoneo

Diverso l'esito per il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB/massoterapista): la Risoluzione riconduce la figura tra le arti sanitarie

soggette a vigilanza ai sensi della disciplina richiamata e ammette l'esenzione a condizione che il soggetto sia in possesso di un titolo abilitante idoneo e coerente con la normativa di settore. Il *focus* operativo è quindi sul presidio documentale: non basta l'autodichiarazione di attività, ma occorre la prova del titolo.

D) Documentazione e fatturazione: SdI e Sistema Tessera Sanitaria (STS)

La [Risoluzione](#) coordina l'inquadramento IVA con le regole di fatturazione/trasmisione dati: per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche opera il divieto di emissione di fattura elettronica tramite SdI (divieto che, nella prassi operativa, impone gestione "*non SdI*" e invio dati attraverso i canali previsti). Per il **Massaggiatore capo bagnino (MCB)**, trattandosi di prestazioni sanitarie potenzialmente rilevanti anche ai fini del Sistema Tessera Sanitaria, si richiama l'obbligo di trasmissione dei dati STS e, conseguentemente, la conferma del divieto SdI. Per osteopata/chiropratico/chinesiologo – proprio perché le prestazioni non rientrano nel perimetro di esenzione sanitaria – la gestione documentale segue le regole ordinarie di fatturazione elettronica